

PARAGRAFO VIII

TUTELA DELLE VITTIME DI TRATTA E DI GRAVE SFRUTTAMENTO

Il fenomeno della tratta di esseri umani continua ad essere in espansione, con forme di sfruttamento diversificate, in particolare anche nell'ambito lavorativo.

Per contrastare tale fenomeno, la tutela della vittima deve essere posta in primo piano e per raggiungere tale obiettivo occorre

- 1) dare piena attuazione alle disposizioni della Direttiva 2011/36 UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, fornendo assistenza e sostegno alle vittime e garantendo effettive forme di indennizzo
- 2) dare completa attuazione alle disposizioni di cui all'art. 18 T.U. 286/98
- 3) modificare le vigenti norme nazionali in tema di grave sfruttamento lavorativo che sono del tutto prive di coerenza e organicità e incapaci di tutelare effettivamente le vittime.

Alla tratta a scopo di **sfruttamento sessuale**, anch'essa oggetto nel corso degli ultimi anni di continue trasformazioni sotto il profilo delle rotte, dell'organizzazione delle reti criminali e delle modalità di coercizione esercitate sulle vittime, si sono sovrapposti ed affermati altri contesti di sfruttamento. Sono diventati oggi più evidenti i fenomeni del grave sfruttamento nell'ambito del lavoro, in particolare in alcuni settori produttivi, dello sfruttamento connesso ad attività illecite o mediante l'impiego nell'accattonaggio. Ancora molto poco visibili ma sicuramente esistenti, inoltre, le vicende di **tratta a scopo di prelievo di organi, di accattonaggio, di adozioni illegali internazionali** e il **matrimonio forzato**.

In particolare nel corso di questi ultimi anni è emersa con sempre più evidenza la necessità di tutelare le vittime di quelle forme di grave **sfruttamento lavorativo** che, sebbene non siano suscettibili di essere ricondotte al crimine della tratta di persone, sono caratterizzate da un'evidente violazione dei principali diritti umani universalmente riconosciuti. Le norme attualmente vigenti in materia di ingresso e soggiorno nel territorio italiano dei cittadini non appartenenti agli Stati dell'UE, divenute negli anni sempre più rigide, anziché scoraggiare e reprimere il lavoro nero hanno indirettamente contribuito ad alimentare il fenomeno dello sfruttamento lavorativo di lavoratori a basso costo e privi di ogni garanzia previdenziale e assistenziale, anche perché moltissimi migranti, nel disperato tentativo di raggiungere i nostri confini, si affidano ad organizzazioni che spesso, durante il percorso o giunti a destinazione, li vincolano a situazioni di sfruttamento.

Occorre oggi acquisire gli strumenti per "identificare" le vittime di tratta, meritevoli di una diversa e più ampia tutela sotto molteplici profili, incluso il loro diritto a soggiornare sul territorio. In ogni caso la principale misura del contrasto alla tratta di esseri umani è la protezione delle vittime. Essere in grado di identificare e dunque proteggere una vittima significa acquisire un elemento utile, se non determinante, per le indagini volte a reprimere il fenomeno criminale.

Perciò occorre favorire la corretta applicazione delle norme già vigenti a tutela delle vittime e dare completo recepimento alle norme comunitarie e sovranazionali nell'ordinamento italiano.

Inoltre negli ultimi anni a fronte del costante lavoro delle organizzazioni che offrono tutela e assistenza alle vittime di tratta e grave sfruttamento, si è assistito ad un crescente disinteresse delle istituzioni nei confronti di questo tema e ad un depotenziamento del sistema che invece contribuisce a prevenire e contrastare i fenomeni di sfruttamento dell'immigrazione irregolare. Occorre invece ripristinare gli organismi di controllo e monitoraggio del fenomeno e consentire agli enti del pubblico e

del privato sociale che da anni realizzano i programmi di protezione a tutela delle vittime di continuare ad offrire i loro servizi mediante un adeguato sostegno strutturale e finanziario.

In questa prospettiva occorre:

1. Recepire pienamente le norme della Direttiva 2011/36 UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, con particolare riguardo per:

a. la corretta definizione del reato di tratta, anche mediante la modifica degli artt. 600 e 601 del codice penale in linea con quanto previsto dalla direttiva UE;

b. il mancato esercizio dell'azione penale nei confronti delle vittime coinvolte in attività criminali;

c. la necessità di fornire assistenza e sostegno alle vittime indipendentemente dalla collaborazione con l'Autorità Giudiziaria;

d. la garanzia di effettive forme di indennizzo alle vittime dei reati connessi alla tratta degli esseri umani e alle altre forme di grave sfruttamento.

2. Garantire l'effettivo accesso delle vittime ai sistemi di protezione esistenti dalla normativa esistente (art. 18 del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato con D. Lgs. 286/98 e art. 13 L. n. 228/2003) mediante:

a. l'introduzione nell'art. 18 D.Lgs. 286/98 di una chiara disposizione che preveda il rilascio del titolo di soggiorno indipendentemente dalla collaborazione della vittima con l'Autorità Giudiziaria, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2011/36 UE;

b. l'introduzione di una norma relativa al c.d. "periodo di riflessione" previsto dalle direttive 2004/81 UE e 2011/36 UE, affinché sia garantito alle potenziali vittime di tratta la possibilità di riprendersi e sottrarsi realmente ai propri sfruttatori senza che in tale periodo possa essere disposta o eseguita alcuna misura di allontanamento;

c. la riorganizzazione e l'istituzione degli appositi organismi di controllo e monitoraggio del fenomeno;

d. la previsione di consistenti stanziamenti finanziari dei relativi progetti di assistenza ed integrazione sociale.

3. Rafforzare la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo per dare tutela effettiva dei diritti delle vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo e rimediare al recepimento inadeguato e incompleto da parte del D. Lgs n. 109/2012 della Direttiva 2009/52 UE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e perciò, occorrono:

a. modifiche dei reati previsti dalle vigenti norme sulle situazioni di grave sfruttamento lavorativo (art. 22 c. 12 bis del testo unico delle norme sull'immigrazione approvato con il d. lgs. n. 286/98, come modificato dal d. lgs. n. 109/2012; delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603 bis cod. pen.) oggi del tutto prive di coerenza e organicità e incapaci di prevenire e reprimere effettivamente le norme di grave sfruttamento lavorativo, prevedendo anche il rilascio del permesso di soggiorno anche indipendentemente dalla collaborazione della vittima straniera nel relativo procedimento penale;

b. interventi integrativi, anche tramite disposizioni regolamentari, al fine di una piena attuazione di tutte le disposizioni della Direttiva stessa, anche per assicurare informazioni e tutele ai lavoratori sfruttati e sulle possibilità di denunciare i rapporti irregolari, di recuperare retribuzioni e contributi previdenziali evasi e di ottenere assistenza e un permesso di soggiorno se sprovvisti;

c. implementazione su tutto il territorio nazionale di un **piano di effettive e costanti verifiche sulle situazioni lavorative** che prevenga e contrasti effettivamente i datori di lavoro senza scrupoli e gli sfruttatori e favorisca la collaborazione dei lavoratori stranieri sfruttati, anche se in condizione di soggiorno irregolare.

